FRANCIA: La legge sulla sicurezza quotidiana

di Stefano Ceccanti

(p.a. di Diritto Pubblico Comparato, Univ. Bologna, Fac. Scienze Politiche Forlì - legelab@uni.net)

Prendete le classiche angosce relative alla insicurezza dei cittadini nelle grandi aree urbane (a cominciare dalle metropolitane) e aggiungeteci quelle ulteriori per il terrorismo (armi sugli aerei, sulle macchine, nei garages, nelle cantine) e avrete come possibile risultato finale la lunga legge francese di 71 articoli che segue. Iniziata come iter solo per le prime esigenze segnalate nei mesi scorsi e poi resa più rigida dai fatti del'11 settembre, così è stata approvata in via definitiva il 31 ottobre scorso.

Il Journal Officiel del 16 novembre l'ha pubblicata come legge n. 2001-1062 con la data del giorno precedente, relativa alla "sicurezza quotidiana".

Tra le principali novità si segnalano le seguenti:

- 1) Mentre dal 1988 era operativo uno schedario nazionale centralizzato delle impronte genetiche per i soli condannati a causa di crimini sessuali, ora esso è esteso ai condannati per molti altri reati. Non solo omicidi, torture e violenze volontarie, ma anche furti, estorsioni e atti di terrorismo (art. 56);
- 2) E' assicurato l'anonimato ai testimoni e ai loro congiunti in caso di deposizioni relative a reati puniti con almeno 5 anni di carcere; esso è concesso dall'autorità giudiziaria su richiesta del Procuratore o del giudice istruttore. L'indagato può però presentare ricorso motivato, che può condurre, se accolto, o ad annullare la testimonianza, o a togliere l'anonimato (ma solo col consenso del testimone) o una nuova testimonianza in cui il difensore può interrogare il teste con un sistema che lo renda irriconoscibile (art. 57);
- 3) Chi è multato per almeno dieci volte in un anno perché trovato senza biglietto su un treno e sulla metropolitana parigina e non accetta una transazione è condannato a 7.500 euro di ammenda e a sei mesi di carcere (art. 50);
- 4) Il personale di sicurezza dei treni e della metropolitana parigina possono essere autorizzati dal prefetto a portare un'arma da usare solo in caso di legittima difesa (art. 68);
- 5) E' ammessa la perquisizione da parte di polizia e Gendarmeria di veicoli automobilistici, in presenza del guidatore, per perseguire il terrorismo, i reati relativi alla legislazione sulle armi ed esplosivi e il traffico di droga, col consenso preventivo del Procuratore della Repubblica che delimiti il tipo di reato, i luoghi e il periodo temporale (art. 23);
- 6) Per i medesimi reati, su decisione dell'autorità giudiziaria, è ammessa per polizia e Gendarmeria la possibilità di perquisizioni notturne di locali non abitati, come cantine e garages (art. 24);
- 7) Agli imbarchi degli aerei e dei porti marittimi è ora possibile procedere a perquisizioni non solo da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria, come già era consentito, ma anche agli ausiliari della medesima e agli agenti delle polizie private nel caso in cui si sospetti che il soggetto da perquisire disponga di un'arma. Vi deve essere il controllo e l'ordine degli ufficiali di polizia giudiziaria e il consenso del perquisendo; in assenza di quest'ultimo deve intervenire un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 25);
- 8) Gli agenti delle polizie private possono procede ad analoghe perquisizioni e ad analoghe condizioni in luoghi aperti al pubblico "in caso di circostanze particolari legate all'esistenza di minacce gravi per la sicurezza pubblica", constatate da un decreto prefettizio (art. 27);
- 9) E' consentita la conservazione di dati relativi alle connessioni a Internet e più i generale ai mezzi di comunicazione. In particolare delle date e delle ore di connessione, anche se non del contenuto, per identificare e punire autori di reati penali (art. 29);

Avranno i francesi così scacciato, almeno per ora, una parte delle loro paure?